

# Legge federale contro la concorrenza sleale (LCSI)

del 19 dicembre 1986 (Stato 20 giugno 2006)

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visti gli articoli 31<sup>bis</sup> capoverso 2, 31<sup>sexies</sup>, 64 e 64<sup>bis</sup> della Costituzione federale<sup>1;2</sup>  
visto il messaggio del Consiglio federale del 18 maggio 1983<sup>3</sup>,  
*decreta:*

## Capitolo 1: Scopo

### Art. 1

La presente legge tende a garantire una concorrenza leale e inalterata nell'interesse di tutte le parti interessate.

## Capitolo 2: Disposizioni di diritto civile e di procedura

### Sezione 1: Illiceità della concorrenza sleale

### Art. 2 Principio

È sleale e illecito qualsiasi comportamento o pratica d'affari ingannevole, o altri-  
menti lesivo delle norme della buona fede, che influisce sui rapporti tra concorrenti o  
tra fornitori e clienti.

### Art. 3 Metodi sleali di pubblicità e di vendita e altri comportamenti illeciti

Agisce in modo sleale, segnatamente, chiunque:

- a. denigra altri, le sue merci, le sue prestazioni, i suoi prezzi o le  
sue relazioni d'affari con affermazioni inesatte, fallaci o inutilmente lesive;

RU 1988 223

<sup>1</sup> [CS 1 3; RU 1981 1244]. Queste disposizioni corrispondono agli art. 95, 97, 122 e 123  
della Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS 101).

<sup>2</sup> Nuovo testo giusta il n. 14 dell'all. alla L del 24 mar. 2000 sul foro, in vigore dal  
1° gen. 2001 (RS 272).

<sup>3</sup> FF 1983 II 985

- b.<sup>4</sup> dà indicazioni inesatte o fallaci su se stesso, la propria ditta, la designazione della propria impresa, le proprie merci, opere, prestazioni o i loro prezzi, le proprie scorte, i propri metodi di vendita o le proprie relazioni d'affari oppure, con tali indicazioni, favorisce terzi nella concorrenza;
- c. si serve di titoli o denominazioni professionali non pertinenti, atti a far credere a distinzioni o capacità speciali;
- d. si avvale di misure atte a generare confusione con le merci, le opere, le prestazioni o gli affari d'altri;
- e. paragona in modo inesatto, fallace, inutilmente lesivo o plagiante la propria persona, le proprie merci, opere, prestazioni o i loro prezzi con quelli d'altri, oppure, con tali paragoni, favorisce terzi nella concorrenza;
- f. offre reiteratamente sottocosto una scelta di merci, di opere o di prestazioni ed evidenzia particolarmente quest'offerta nella pubblicità, ingannando così la clientela sulle proprie capacità o su quelle dei propri concorrenti; l'inganno è presunto quando il prezzo di vendita è inferiore al prezzo di costo di forniture paragonabili di merci, opere o prestazioni dello stesso genere; se il convenuto fornisce la prova del prezzo di costo effettivo, questo prezzo è determinante per il giudizio;
- g. inganna, con aggiunte in regalo, la clientela sul valore effettivo dell'offerta;
- h. pregiudica la libertà di decisione della clientela usando metodi di vendita particolarmente aggressivi;
- i. inganna la clientela dissimulando la qualità, la quantità, le possibilità d'utilizzazione, l'utilità o la pericolosità di merci, opere o prestazioni;
- k.<sup>5</sup> omette, in pubblici annunci concernenti il credito al consumo, di designare inequivocabilmente la propria ditta o di indicare chiaramente l'ammontare netto del credito, il costo totale del credito e il tasso annuo effettivo;
- l.<sup>6</sup> omette, in pubblici annunci concernenti il credito al consumo volto a finanziare beni o servizi, di designare inequivocabilmente la propria ditta o di indicare chiaramente il prezzo in contanti, il prezzo previsto dal contratto di credito e il tasso annuo effettivo;
- m.<sup>7</sup> offre o conclude, nell'ambito di un'attività d'affari, un contratto di credito al consumo o una vendita a rate anticipate, utilizzando moduli contrattuali che contengono indicazioni incomplete o inesatte sull'oggetto del contratto, il prezzo, le condizioni di pagamento, la durata del contratto, il diritto di revoca o di disdetta del cliente o sul diritto di costui al pagamento anticipato del debito residuo;

4 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° nov. 1995 (RU 1995 4086 4087; FF 1994 III 403).

5 Nuovo testo giusta il n. II 2 dell'all. 2 alla LF del 23 mar. 2001 sul credito al consumo, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 221.214.1).

6 Nuovo testo giusta il n. II 2 dell'all. 2 alla LF del 23 mar. 2001 sul credito al consumo, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 221.214.1).

7 Nuovo testo giusta il n. II 2 dell'all. 2 alla LF del 23 mar. 2001 sul credito al consumo, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 221.214.1).

- n.<sup>8</sup> omette, in pubblici annunci concernenti un credito al consumo (lett. k) o un credito al consumo volto a finanziare beni e servizi (lett. l), di segnalare che la concessione del credito al consumo è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.

**Art. 4** Incitamento a violare o a rescindere un contratto

Agisce in modo sleale, segnatamente, chiunque:

- a. incita il cliente a rescindere un contratto per stipularne uno con lui;
- b. ...<sup>9</sup>
- c. induce lavoratori, mandatari o altri ausiliari a rivelare o a spiare segreti di fabbrica o d'affari del loro datore di lavoro o del loro mandante;
- d.<sup>10</sup> incita il compratore o creditato che ha concluso una vendita a rate anticipate o un contratto di credito al consumo, a revocare il contratto oppure il compratore che ha concluso una vendita a rate anticipate, a disdirlo, per stipulare il contratto con lui.

**Art. 4a<sup>11</sup>** Corruzione attiva e passiva

<sup>1</sup> Agisce in modo sleale chiunque:

- a. offre, promette o procura un indebito vantaggio a un lavoratore, a un associato, a un mandatario o a un altro ausiliario di un terzo nel settore privato, a favore di lui o di terzi, per indurlo a commettere un atto o un'omissione in relazione con le sue attività di servizio o d'affari e contrastante coi doveri d'ufficio o sottostante al suo potere d'apprezzamento;
- b. in qualità di lavoratore, associato, mandatario o altro ausiliario di un terzo nel settore privato si fa promettere o accetta, per sé o per terzi, un indebito vantaggio per commettere un atto o un'omissione in relazione con le sue attività di servizio o d'affari e contrastante coi doveri d'ufficio o sottostante al suo potere d'apprezzamento.

<sup>2</sup> Non sono indebiti i vantaggi accettati contrattualmente dal terzo né quelli di esigua entità usuali nelle relazioni sociali.

<sup>8</sup> Introdotta dal n. II 2 dell'all. 2 alla LF del 23 mar. 2001 sul credito al consumo, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS **221.214.1**).

<sup>9</sup> Abrogata dal n. 1 dall'art. 2 del DF del 7 ott. 2005 che approva e traspone nel diritto svizzero la Conv. penale del Consiglio d'Europa sulla corruzione e il relativo Prot. aggiuntivo, con effetto dal 1° lug. 2006 (RU **2006** 2371 2374; FF **2004** 6189).

<sup>10</sup> Nuovo testo giusta il n. II 2 dell'all. 2 alla LF del 23 mar. 2001 sul credito al consumo, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS **221.214.1**).

<sup>11</sup> Introdotto dal n. 1 dall'art. 2 del DF del 7 ott. 2005 che approva e traspone nel diritto svizzero la Conv. penale del Consiglio d'Europa sulla corruzione e il relativo Prot. aggiuntivo, in vigore dal 1° lug. 2006 (RU **2006** 2371 2374; FF **2004** 6189).

**Art. 5** Sfruttamento di una prestazione d'altri

Agisce in modo sleale, segnatamente, chiunque:

- a. sfrutta, senza esserne autorizzato, il risultato affidatogli di un lavoro, per esempio offerte, calcoli o piani;
- b. sfrutta il risultato del lavoro di un terzo, per esempio offerte, calcoli o piani, benché sappia che gli è stato affidato o reso accessibile senza esserne autorizzati;
- c. riprende come tale, con mezzi tecnici di riproduzione, senza prestazione personale appropriata, e sfrutta il risultato del lavoro di un terzo, pronto a essere immesso sul mercato.

**Art. 6** Violazione di segreti di fabbrica e di affari

Agisce in modo sleale, segnatamente, chiunque sfrutta o comunica ad altri segreti di fabbrica o di affari che ha spiato o di cui è venuto a conoscenza in altro modo illecito.

**Art. 7** Inosservanza di condizioni di lavoro

Agisce in modo sleale, segnatamente, chiunque non rispetta condizioni di lavoro imposte anche al concorrente da norme giuridiche o per contratto o conformi agli usi professionali o locali.

**Art. 8** Utilizzazione di condizioni commerciali abusive

Agisce in modo sleale, segnatamente, chiunque utilizza, a detrimento di una parte contraente, condizioni commerciali generali preformulate che, in modo fallace:

- a. derogano notevolmente all'ordinamento legale applicabile direttamente o per analogia, o
- b. prevedono una ripartizione dei diritti e dei doveri notevolmente in contrasto con quella risultante dalla natura del contratto.

**Sezione 2: Legittimazione attiva****Art. 9** Principio

<sup>1</sup> Chi è lesa o minacciata da concorrenza sleale nella clientela, nel credito, nella reputazione professionale, negli affari o in genere negli interessi economici può domandare al giudice:

- a. di proibire una lesione imminente;
- b. di far cessare una lesione attuale;
- c. di accertare l'illiceità di una lesione che continua a produrre effetti molesti.

<sup>2</sup> Può in particolare chiedere che una rettificazione o la sentenza sia comunicata a terzi o pubblicata.

<sup>3</sup> Può inoltre, giusta il Codice delle obbligazioni<sup>12</sup>, proporre azioni di risarcimento del danno, di riparazione morale e di consegna dell'utile conformemente alle disposizioni sulla gestione d'affari senza mandato.

**Art. 10** Azioni di clienti, di organizzazioni e della Confederazione<sup>13</sup>

<sup>1</sup> Le azioni previste nell'articolo 9 possono pure essere proposte da clienti minacciati o lesi da concorrenza sleale nei loro interessi economici.

<sup>2</sup> Le azioni previste nell'articolo 9 capoversi 1 e 2 possono inoltre essere proposte da:<sup>14</sup>

- a. associazioni professionali ed economiche autorizzate dai loro statuti a difendere gli interessi economici dei loro membri;
- b. organizzazioni d'importanza nazionale o regionale che per statuto si dedicano alla protezione dei consumatori;
- c.<sup>15</sup> la Confederazione, se essa ritiene necessario proteggere la reputazione della Svizzera all'estero e se le persone che hanno la legittimazione attiva risiedono all'estero.

**Art. 11** Azioni contro il datore di lavoro

Se la concorrenza sleale è stata fatta da un lavoratore o da un altro ausiliario nell'esercizio delle sue incombenze di servizio o d'affari, le azioni previste nell'articolo 9 capoversi 1 e 2 possono essere proposte anche contro il datore di lavoro.

### Sezione 3: Disposizioni di procedura

**Art. 12** Connessione<sup>16</sup>

<sup>1</sup> ...<sup>17</sup>

<sup>2</sup> Se è connessa con una controversia civile fondata su una legge federale che prevede un'istanza cantonale unica o altri fori, l'azione civile per concorrenza sleale può anche essere proposta in questa istanza o a questi fori. Se è prevista un'istanza can-

<sup>12</sup> RS 220

<sup>13</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1992, in vigore dal 1° ago. 1992 (RU 1992 1514 1515; FF 1992 I 312).

<sup>14</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1992, in vigore dal 1° ago. 1992 (RU 1992 1514 1515; FF 1992 I 312).

<sup>15</sup> Introdotto dal n. I della LF del 20 mar. 1992, in vigore dal 1° ago. 1992 (RU 1992 1514 1515; FF 1992 I 312).

<sup>16</sup> Nuovo testo giusta il n. 14 dell'all. alla L del 24 mar. 2000 sul foro, in vigore dal 1° gen. 2001 (RS 272).

<sup>17</sup> Abrogato dal n. 14 dell'all. alla L del 24 mar. 2000 sul foro (RS 272).

tonale unica, il ricorso per riforma al Tribunale federale è ammesso senza riguardo al valore litigioso.

**Art. 13** Procedura di conciliazione o procedura giudiziaria semplice e rapida  
Per le controversie concernenti la concorrenza sleale i Cantoni prevedono, fino a un valore litigioso fissato dal Consiglio federale, una procedura di conciliazione o una procedura giudiziaria semplice e rapida. Questa procedura è applicabile anche alle controversie senza un valore litigioso.

**Art. 13a<sup>18</sup>** Inversione dell'onere della prova

<sup>1</sup> Il giudice può esigere dall'inserzionista la prova dell'esattezza materiale delle allegazioni di fatto contenute nella pubblicità se, tenuto conto degli interessi legittimi dell'inserzionista e di ogni altra parte nel procedimento, tale esigenza sembra appropriata nel singolo caso.

<sup>2</sup> Il giudice può considerare inesatte le allegazioni di fatto se le prove richieste non sono prodotte oppure sono valutate insufficienti.

**Art. 14** Provvedimenti cautelari

Gli articoli 28c a 28f del Codice civile svizzero<sup>19</sup> si applicano per analogia ai provvedimenti cautelari.

**Art. 15** Tutela dei segreti di fabbrica e di affari

<sup>1</sup> Nelle controversie di cui all'articolo 3 lettera f e nel caso dell'articolo 13a, devono essere tutelati i segreti di fabbrica e di affari delle parti.<sup>20</sup>

<sup>2</sup> I mezzi probatori atti a rivelare tali segreti possono essere resi accessibili alla controparte soltanto per quanto compatibile con la tutela del segreto.

### **Capitolo 3: Disposizioni di diritto amministrativo**

#### **Sezione 1: Indicazione dei prezzi al consumatore**

**Art. 16** Obbligo d'indicare i prezzi

<sup>1</sup> Per le merci offerte ai consumatori devono essere indicati i prezzi da pagare effettivamente, salve le eccezioni previste dal Consiglio federale. Eccezioni sono in particolare ammissibili per motivi tecnici o di sicurezza. Lo stesso obbligo sussiste per le prestazioni di servizi designate dal Consiglio federale.

<sup>18</sup> Introdotta dal n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° apr. 1994 (RU 1994 375 376; FF 1993 I 609).

<sup>19</sup> RS 210

<sup>20</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° apr. 1994 (RU 1994 375 376; FF 1993 I 609).

<sup>2</sup> Il Consiglio federale disciplina l'indicazione dei prezzi e delle mance.

<sup>3</sup> Ai beni e servizi misurabili sono inoltre applicabili le disposizioni dell'articolo 11 della legge federale del 9 giugno 1977<sup>21</sup> sulla metrologia.

**Art. 17**           Indicazione dei prezzi nella pubblicità

Se nella pubblicità sono menzionati prezzi o riduzioni di prezzo, la loro indicazione è soggetta alle disposizioni emanate dal Consiglio federale.

**Art. 18**           Indicazioni fallaci di prezzi

È vietato, usando procedimenti che possono indurre in errore:

- a. indicare prezzi;
- b. annunciare riduzioni di prezzo o
- c. menzionare altri prezzi oltre a quelli pagabili effettivamente.

**Art. 19**           Obbligo d'informare

<sup>1</sup> Gli organi competenti dei Cantoni possono chiedere informazioni e esigere documenti in quanto necessario per l'accertamento dei fatti.

<sup>2</sup> Sottostanno all'obbligo d'informare:

- a. le persone e le ditte che offrono merci al consumatore o le producono, ne fanno commercio o le acquistano;
- b. le persone e le ditte che offrono servizi, li forniscono, li procurano o ne fanno uso;
- c. le organizzazioni dell'economia;
- d. le organizzazioni d'importanza nazionale o regionale che per statuto si dedicano alla protezione dei consumatori.

<sup>3</sup> L'obbligo d'informare decade se la deposizione può essere rifiutata giusta l'articolo 42 della legge del 4 dicembre 1947<sup>22</sup> di procedura civile federale.

<sup>4</sup> Rimangono salve le disposizioni cantonali di procedura amministrativa e penale.

**Art. 20**           Esecuzione

<sup>1</sup> L'esecuzione compete ai Cantoni, l'alta vigilanza alla Confederazione.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive.

<sup>21</sup> RS 941.20

<sup>22</sup> RS 273

## Sezione 2: Liquidazioni e operazioni analoghe

### Art. 21 e 22<sup>23</sup>

## Capitolo 4: Disposizioni penali

### Art. 23<sup>24</sup> Concorrenza sleale

<sup>1</sup> Chiunque, intenzionalmente, si rende colpevole di concorrenza sleale ai sensi degli articoli 3, 4, 4a, 5 o 6 è punito, a querela di parte, con la detenzione o con la multa fino a 100 000 franchi.

<sup>2</sup> Può sporgere querela chiunque è legittimato all'azione civile secondo gli articoli 9 e 10.

### Art. 24 Violazione dell'obbligo d'indicare i prezzi al consumatore

<sup>1</sup> Chiunque, intenzionalmente,

- a. disattende l'obbligo di indicare i prezzi (art. 16);
- b. contravviene alle prescrizioni sull'indicazione dei prezzi nella pubblicità (art. 17);
- c. indica prezzi in modo fallace (art. 18);
- d. disattende l'obbligo di informare in materia d'indicazione dei prezzi (art. 19);
- e. contravviene alle prescrizioni esecutive del Consiglio federale in merito all'indicazione dei prezzi (art. 16 e 20),

è punito con l'arresto o con la multa fino a 20 000 franchi.

<sup>2</sup> Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa.

### Art. 25<sup>25</sup>

### Art. 26 Infrazioni commesse nell'azienda

Alle infrazioni commesse nell'azienda da mandatari e simili si applicano gli articoli 6 e 7 della legge federale del 22 marzo 1974<sup>26</sup> sul diritto penale amministrativo.

<sup>23</sup> Abrogati dal n. I della LF del 24 mar. 1995 (RU **1995** 4086; FF **1994** III 403).

<sup>24</sup> Nuovo testo giusta il n. 1 dall'art. 2 del DF del 7 ott. 2005 che approva e traspone nel diritto svizzero la Conv. penale del Consiglio d'Europa sulla corruzione e il relativo Prot. aggiuntivo, in vigore dal 1° lug. 2006 (RU **2006** 2371 2374; FF **2004** 6189).

<sup>25</sup> Abrogato dal n. I della LF del 24 mar. 1995 (RU **1995** 4086; FF **1994** III 403).

<sup>26</sup> RS **313.0**



**Art. 27** Perseguimento penale

<sup>1</sup> Il perseguimento penale spetta ai Cantoni.

<sup>2</sup> Le autorità cantonali comunicano al Ministero pubblico della Confederazione, all'attenzione del Dipartimento federale dell'economia pubblica, in copia integrale, immediatamente e gratuitamente tutte le sentenze, tutti i decreti penali e tutte le decisioni di non doversi procedere in materia di indicazione dei prezzi ai consumatori.<sup>27</sup>

**Capitolo 5: Disposizioni finali****Art. 28** Diritto previgente: abrogazione

La legge federale del 30 settembre 1943<sup>28</sup> sulla concorrenza sleale è abrogata.

**Art. 29** Referendum ed entrata in vigore

<sup>1</sup> La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore: 1° marzo 1988<sup>29</sup>

<sup>27</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° nov. 1995 (RU **1995** 4086 4087; FF **1994** III 403).

<sup>28</sup> [CS 2 935; RU **1962** 1085 art. 2, **1970** 308, **1978** 2057]

<sup>29</sup> DCF del 14 dic. 1987 (RU **1988** 231).

